



	COMUNE DI VAL MARA - VIA CANTONALE 89 – 6818 MELANO – cancelleria@valmara.ch	<b>M-UCA-06</b>
	<b>MODULO</b>	
Decorrenza: 10.04.2022	<b>FORMULARIO PER DETENTORI CANI</b>	Pagina 2 di 2

**Estratto Legge sui cani** (del 19 febbraio 2008)

IL GRAN CONSIGLIO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

-visto il messaggio 10 ottobre 2006 n. 5847 del Consiglio di Stato;  
 -visti il rapporto di maggioranza 7 novembre 2007 n. 5847 R1 e il rapporto aggiuntivo 30 gennaio 2008 n. 5847 R agg. della Commissione della legislazione,

**decreta:**

Capitolo I  
**Disposizioni generali**

**Scopi**

**Art. 1** La presente legge ha lo scopo di assicurare l'identificazione della popolazione canina conformemente alla legislazione federale, di promuovere una corretta tenuta dei cani, di gestire il problema dei cani pericolosi e di riscuotere la tassa annuale.

**Identificazione e registrazione**

**a) procedura**

**Art. 2**<sup>1</sup> I cani devono essere identificati conformemente alla legislazione federale sulle epizootie.

<sup>2</sup>...

<sup>3</sup> Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le modalità di registrazione e di notifica.

**b) controllo**

**Art. 3**<sup>1</sup> I Municipi verificano la corretta identificazione dei cani presenti nella loro giurisdizione. A questo scopo essi hanno accesso alla banca dati designata dal Cantone.

<sup>2</sup> Essi intervengono nei confronti dei proprietari e dei detentori di cani non identificati conformemente all'articolo 2.

<sup>3</sup> Se né il proprietario né il detentore sono reperibili, i cani sono consegnati ad una società per la protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe per un collocamento a spese del Cantone in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese sono poste a carico del proprietario o, in via subordinata, del detentore.